



COMUNE DI SEVESO
 Provincia di Milano
 Codice 11100

Numero

73

Data

22/12/2008

17/11

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

PRATICA ASSUNTIVA N. 31109
 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE SALE GIOCHI.
 E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

IL COMANDANTE

Copia

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno duemilaotto addi ventidue del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
----------------	----------	----------------	----------

DONATI MASSIMO	SI	VACCARINO MASSIMO ETTORE	SI
MASTRANDREA MARCO	NO	FONTEGATA ALFREDO	SI
HUELS FEDERICO	SI	SALA PAOLO PRIMO MARIO	SI
TALLARITA NICOLA	SI	IANNOLTA GUERRIERO	SI
MALINVERNI STEFANO A. R.	SI	GALLI ROBERTO NELLO	SI
LUCCHINI ALESSANDRO	SI	LINCHI ANDREA	SI
ZOGGIA LIBERATO BRUNO	SI	BENETTI ADELCHI	SI
FORNENTI ANDREA	SI	TAVACCHIO DIEGO	SI
BUTTI PAOLO	SI	MARZORATI MARZIO GIOVANNI	SI
TRAPARUE DANIELE P. M.	SI		

Partecipa il Segretario Generale DR. AGOSTINO RE

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VACCARINO MASSIMO ETTORE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

Il Cons. Tallarita da lettura del testo di proposta, cui segue un intervento del Cons. Marzorati riguardante le problematiche in genere sollevate dalle sale giochi, cui segue espressione favorevole alla proposta di deliberazione. Al parere favorevole si associa il Cons. Formenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 86 e 110 del R.D. 18/6/1931 N. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i. , che disciplinano tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della sala giochi; Considerato che la gestione di sala giochi è subordinata al rilascio di licenza , ai sensi dell'art. 19 , comma 1, punto 8 del d.p.r. 24/7/1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382-polizia amministrativa";

Ritenuto necessario approvare un regolamento che regoli il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di sale giochi, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e del decoro architettonico della città;

Visto il parere favorevole sul predetto regolamento espresso in data 17/10/2008 dall'Unione Commercio Servizi e Turismo (vds ns. prot. 24306 del 17/10/2008),

Sentita la Commissione per il regolamento del Consiglio Comunale e per lo studio e la modifica dei diversi regolamenti comunali;

Dato atto che l'approvazione del predetto regolamento non comporta alcun impegno in spesa;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere reso a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto della competenza del C.C. , ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l' art. 134, comma 4 del Testo Unico sopracitato;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

1) di approvare l'allegato Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi, costituito da n. 9 articoli.

Con n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 5 astenuti (Ragazzo, Formenti, Butti, Garofalo, Tavecchio) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Allegati: Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi e Pareri

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APERTURA E LA GESTIONE DI
SALE GIOCHI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 5 REQUISITI

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

Art. 8 SANZIONI

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

TTITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e s.m.i. nonché il relativo regolamento di attuazione;
- **SALA GIOCHI**: uno o più locali, funzionalmente collegati, destinati, come attività esclusiva o prevalente, all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- **GIOCHI LECITI**: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni di legge in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer;
- **SORVEGLIABILITA'**: ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i.;

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19, comma 1, punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e s.m.i., nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in sede fissa, su proprietà privata, relative all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- b) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione, salvi i successivi controlli di legge per quanto autocertificato;

2. I vincoli imposti all'attività di sala giochi sulla base del presente regolamento sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

TTOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi il subingresso, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ad efficacia immediata, da presentare all'Ufficio Commercio.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) i dati dell'impresa;
- c) la dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- d) i dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- e) la dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e s.m.i.;
- f) la dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso del nulla osta previsto dalla normativa vigente;
- g) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
- h) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienica - sanitaria e di prevenzione incendi;
- i) la dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- l) la planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva dell'attività esercitata. Dalla planimetria dovranno essere evidenti i requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui alla precedente lettera i). La Polizia Locale effettuerà i controlli per il rilascio dell'attestazione di sorvegliabilità;
- m) la dichiarazione del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- n) la planimetria in scala 1:2000 rappresentante sia l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica, sia le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, per una distanza di almeno 600 metri di raggio dall'attività di sala giochi;
- o) il parere favorevole di ARPA sulla valutazione previsionale di impatto acustico;
- p) la dichiarazione del rispetto della distanza minima di 600 metri della sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5;
3. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni e da inviare all'Ufficio Commercio.

Art. 5 REQUISITI

1. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono disporre dei seguenti requisiti:
a) possesso della necessaria dotazione di parcheggio in relazione alla superficie dell'esercizio, destinazione d'uso compatibile e superficie dei locali non inferiore a mq. 150. Non si considera superficie quella dei locali destinati a magazzini, depositi lavorazioni, uffici, servizi igienici, e impianti tecnici.

b) distanza minima di 600 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Tale distanza di 600 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve tra l'accesso principale della sala giochi posto sulla pubblica via e l'accesso principale, su area pubblica, dei luoghi sensibili.

Le distanze sono espresse in metri. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di sala giochi che quelli per i quali, alla suddetta data, sia stata presentata la relativa pratica edilizia.

c) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;

d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle norme di legge oltre al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi;

e) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e s. m. i. ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i);

f) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

g) possesso di area adibita a parcheggio di proprietà privata pari al 100% della superficie dell'esercizio; h) il locale dovrà essere dotato di idonei servizi igienici riservati alla clientela distinti per sesso ed accessibili ai portatori di handicap;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;

c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;

d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

e) l'obbligo di chiusura intrasettimale del locale;

f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;

g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi intraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'ingresso e la permanenza nelle aree dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

2. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.

3. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da ordinanza sindacale.

Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 10 alle ore 22.

Per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

4. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e s.m. e i. dalle altre norme vigenti.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza;
b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della denuncia inizio attività;
c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattamento.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;

c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 8 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 689/81, come modificato dalla legge 24/7/2008 n. 125, la Giunta Comunale potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo al competente Ufficio Commercio.
Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi indicati dall'art. 134 del testo Unico degli Enti Locali.

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SERVIZIO PROPONENTE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Delibera n. 73 del 22.12.08

avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARRETRATO
E LA GESTIONE SALE GIOCHI.


1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Al sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL CAPO SERVIZIO

LI 15/12/08

IL CAPO SETTORE


 IL CAPO SETTORE

2) SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000

- Parere non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
- Parere favorevole-sfavorevole in quanto l'atto comporta diminuzione di entrata/impegno di spese come sotto specificato:

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa è impegnata per complessive €	_____	all'int.	_____	PE.G.	_____	come segue:
per €	_____	all'int.	_____	PE.G.	_____	avente disponibilità
per €	_____	all'int.	_____	PE.G.	_____	avente disponibilità
per €	_____	all'int.	_____	PE.G.	_____	avente disponibilità
per €	_____	all'int.	_____	PE.G.	_____	avente disponibilità
per €	_____	all'int.	_____	PE.G.	_____	avente disponibilità

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Seveso, li _____

